



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN FORMA COLLEGIALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Articolo 1

Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell'incarico

È indetta una procedura selettiva pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV) del Consiglio regionale della Sardegna costituito in forma collegiale.

L'incarico di Presidente/componente dell'OIV collegiale conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l'obbligo per i componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 e ss.mm.ii (d'ora in avanti D.M. 6 agosto 2020).

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.M. 6 agosto 2020, l'incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 del citato decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale.

Articolo 2

Compenso

Il corrispettivo è individuato in un compenso annuo onnicomprensivo (più eventuali IVA e IRAP) pari a euro 15.000,00 quanto al Presidente e euro 13.000,00 per gli altri due componenti.

Non è previsto il rimborso di eventuali spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico in oggetto e per la partecipazione alle riunioni dell'OIV (viaggi, trasferte, pasti, ecc.).

Per l'espletamento delle sue attività l'OIV si riunirà secondo le esigenze del Consiglio regionale e comunque non meno di dieci volte l'anno.

Articolo 3

Requisiti per la partecipazione

Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.M. 6 agosto 2020, possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza del termine previsto dal successivo articolo 7, risultano iscritti nell'Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Ai sensi dell'art.7, comma 6, lettere a), b) e c) del D.M. 6 agosto 2020, considerato che il numero dei dipendenti, in servizio presso il Consiglio regionale della Sardegna al 31.12.2023, è compreso tra le 50 e le 1000 unità, possono partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico di Presidente dell'OIV i soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3.

Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico degli altri componenti dell'OIV collegiale i soggetti iscritti nelle fasce professionali 1, 2 e 3.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

- fascia professionale di iscrizione;

- numero progressivo di iscrizione;
- data di iscrizione.

Articolo 4

Divieto di nomina

Tutti i componenti dell'OIV non possono essere nominati, ai sensi dell'art.14, comma 8 del d.lgs.n.150 del 2009, tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Non possono essere nominati, inoltre, associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche.

Articolo 5

Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi

Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente articolo 4, ai sensi della delibera ex CIVIT (ANAC) n.12/2013 non possono ricoprire, l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.

Pertanto, non potranno essere altresì nominati componenti dell'OIV coloro che:

- a) abbiano riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, la costituzione del rapporto di impiego con pubbliche Amministrazioni;
- b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il Consiglio regionale della Sardegna nel triennio precedente la nomina;
- c) siano Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il Consiglio regionale della Sardegna;
- d) si trovino nei confronti del Consiglio regionale della Sardegna in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- e) in caso di dipendenti pubblici, qualora abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale della Sardegna;
- g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il Consiglio regionale della Sardegna;
- h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i dirigenti in servizio, o con il vertice politico-amministrativo o comunque, con l'organo di indirizzo politico-amministrativo del Consiglio regionale della Sardegna;
- i) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
- j) siano revisori dei conti presso il Consiglio regionale della Sardegna.

Articolo 6

Esclusività del rapporto

Per assumere l'incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più di un OIV, come previsto dall'art. 8 dal D.M. 6 agosto 2020. Nello specifico ciascun soggetto iscritto nell'Elenco Nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per

un massimo di dodici. Nel caso in cui due di essi siano svolti in amministrazioni con più di 1000 dipendenti il numero massimo è ridotto a quattro.

Gli iscritti dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono appartenere a più OIV, in ogni caso, nel numero massimo di tre.

Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui al successivo art. 7 del citato decreto.

Articolo 7

Modalità di presentazione della domanda di candidatura

Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione alla presente procedura selettiva esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/e IDAS compilando il format di candidatura sul Portale inPA disponibile all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it/>, previa registrazione al medesimo Portale. All'atto della registrazione l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR n.445/2000.

La registrazione, la compilazione e l'invio online della domanda devono essere completati entro il giorno 10 maggio 2024 sul Portale inPA, disponibile all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it/>.

Articolo 8

Esclusione dalla procedura

I candidati non saranno ammessi alla presente procedura qualora non risultino in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso.

Articolo 9

Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina

Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.M. 6 agosto 2020 *"i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi"*.

Le domande dei candidati saranno esaminate da un'apposita Commissione, composta da tre membri e costituita con provvedimento del Segretario generale, per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione delle relative esperienze e conoscenze.

La scelta dei componenti dell'OIV sarà tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere. Fermo restando il rispetto dei requisiti generali, di competenza, esperienza e integrità, previsti dall'articolo 2 del D.M. 6 agosto 2020 per l'iscrizione al suindicato Elenco nazionale, ai fini della presente procedura potrà essere considerato quale titolo preferenziale:

- esperienza maturata nella qualifica di componente/Presidente di OIV/NIV presso contesti amministrativi e organizzativi diversificati;
- esperienza nella elaborazione e applicazione di metodologie per la creazione di valore pubblico;
- titoli *post-lauream* in materia di project management, gestione delle risorse umane, controllo di gestione, sistemi di misurazione e valutazione delle performance.

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l'Amministrazione provvederà a richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica, la visura dei partecipanti relativa all'effettiva iscrizione ed alla relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale.

La Commissione, ove lo riterrà più opportuno, avrà facoltà di approfondire gli elementi sui quali basare le valutazioni anche mediante eventuali colloqui con i candidati ritenuti maggiormente idonei al conferimento dell'incarico.

Si precisa che la presentazione delle candidature non vincola in alcun modo l'Amministrazione e che non si procederà alla formazione di graduatorie, né all'attribuzione di punteggi, ma verrà esclusivamente formulato l'elenco dei candidati ritenuti idonei, che verrà trasmesso all'organo competente.

Al termine dell'accertamento sulla verifica dei requisiti e valutazione degli eventuali titoli preferenziali dei candidati la Commissione sottopone all'organo di indirizzo politico amministrativo l'elenco dei candidati qualificati e idonei per la nomina, indicando anche quelli in possesso degli specifici requisiti richiesti per la nomina a Presidente.

L'OIV è nominato con apposito atto dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

Con riferimento al trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito DGPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si forniscono le seguenti informazioni.

I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento nel rispetto della normativa specifica.

I dati forniti dai candidati per la partecipazione al presente avviso possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono, all'Amministrazione, alla Commissione nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione all'avviso, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura.

I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio regionale della Sardegna i cui dati di contatto sono i seguenti: Via Roma N. 25 – 09125 Cagliari, consiglioregionale@pec.crsardegna.it

Il responsabile del trattamento è il Capo Servizio del Personale nonché gli altri soggetti ai quali i dati siano comunicati esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura.

I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento.

L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 11

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, è la dott.ssa Caterina Piras, Capo Servizio del Personale.

Articolo 12

Comunicazioni e trasparenza

Il presente avviso di selezione sarà pubblicato sul Portale del Reclutamento inPA, sul Portale della performance del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Sardegna.

Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti forniti dai candidati in sede di compilazione della domanda.

Il decreto di nomina, il *curriculum* professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

Sede, 17 aprile 2024

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Rita Gatto